

No allo spam sulle Pec dei liberi professionisti - Garante per la privacy Newsletter n. 438 del 28 febbraio 2018

No allo spam sulle Pec dei liberi professionisti - Garante per la privacy Newsletter n. 438 del 28 febbraio 2018

Il Garante per la privacy ha vietato a una società e a un'associazione a essa collegata l'invio senza consenso di e-mail promozionali a liberi professionisti, utilizzando i loro indirizzi di posta elettronica certificata [doc. web n. 7810723].

Dalle verifiche - avviate dall'Autorità a seguito di numerose segnalazioni ed effettuate con l'ausilio del Nucleo Speciale Privacy della Guardia di Finanza - è emerso che alcuni collaboratori volontari dell'Associazione e una società terza avevano reperito on line massivamente gli indirizzi Pec di avvocati e, in minor parte, di commercialisti, revisori contabili, consulenti del lavoro e notai, con varie modalità manuali e automatizzate, in violazione dei fondamentali principi di finalità, liceità e correttezza del trattamento dei dati personali.

La società aveva poi spedito agli indirizzi di più di 800.000 professionisti diverse e-mail, contenenti la notizia della pubblicazione di un bando di selezione per "consulente reputazionale", l'invito a partecipare ad un webinar e articoli relativi alla società mittente.

Oltre ad essere stati trattati senza consenso, gli indirizzi Pec erano stati reperiti in modo illecito dal registro Ini-Pec, l'Indice nazionale dei domicili digitali, dal sito www.registroimprese.it e dagli elenchi pubblicati da alcuni ordini provinciali. La norma stabilisce infatti che l'estrazione di elenchi di indirizzi di posta elettronica certificata contenuti nel registro delle imprese o negli albi o elenchi "è consentita alle sole pubbliche amministrazioni per le comunicazioni relative agli adempimenti amministrativi di loro competenza". In un caso le e-mail risultavano inviate anche dopo che il destinatario si era già opposto formalmente al trattamento dei suoi dati personali, esercitando i diritti previsti dal Codice privacy.

A nulla sono valse le giustificazioni addotte dalla società e dall'associazione, le quali, tra l'altro, si ritenevano esentate dalla richiesta del consenso preventivo sulla base della presunta natura "istituzionale" delle comunicazioni. Le e-mail infatti, come ha chiarito il Garante, avevano carattere promozionale, in quanto favorivano le attività dell'associazione connesse alla figura di "consulente reputazionale" e dunque dovevano essere inviate nel rispetto delle regole previste dal Codice privacy e dalle Linee guida del Garante in materia di attività promozionale e contrasto allo spam. L'Autorità ha vietato, di conseguenza, alla società e all'associazione l'ulteriore illecito trattamento dei dati dei professionisti e ne ha prescritto la cancellazione, riservandosi di valutare eventuali profili sanzionatori.